

578.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Proposte di legge costituzionale nn. 5389-5473-5500-5567-5587-5623	8
Missioni valevoli nella seduta del 28 luglio 1999	3	(Sezione 1 — Articolo 3)	8
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 2 — Articolo 4 ed emendamento) .	8
Relazione del Governo per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative (Assegnazione a Commissioni)	5	(Sezione 3 — Articolo 5 ed emendamenti) ..	9
Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione e il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 4 — Ordine del giorno)	10
Corte dei conti (Trasmissione di documenti)	6	Disegno di legge S. 1924 (approvato dal Senato) n. 5652	11
Nomina ministeriale (Comunicazione)	6	(Sezione 1 — Articolo 1)	11
Richieste ministeriali di parere parlamentare	3	(Sezione 2 — Articolo 2)	11
Atti di controllo e di indirizzo	7	(Sezione 3 — Articolo 3)	11
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	7	(Sezione 4 — Articolo 4)	11
ERRATA CORRIGE	7	(Sezione 5 — Ordini del giorno)	12
		Interrogazioni a risposta immediata	18
		(Sezione 1 — Disposizioni AIMA sul prelievo supplementare relativo ai periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997) .	18

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 2 — Reiterazione di attività criminose da parte di detenuti che usufruiscono di benefici previsti dall'ordinamento penitenziario)	18	(Sezione 7 — Repressione della microcriminalità in Sicilia)	20
(Sezione 3 — Divulgazione di notizie relative al caso di Angela Celentano)	19	(Sezione 8 — Sospensione del sindaco del comune di Lazzate)	21
(Sezione 4 — Assetto del sistema aeroportuale milanese)	19	Proposte di legge nn. 136-2052-3147-3707-3831-3849-3850-3866-3896-4032-4064-4065-4066-4451	22
(Sezione 5 — Disagi per gli utenti del trasporto aereo)	20	(Sezione 1 — Articolo 6 emendamenti e subemendamenti)	22
(Sezione 6 — Salvataggio industriale della Olivetti personal computers di Ivrea)	20	(Sezione 2 — Articolo 7 ed emendamenti) ..	28
		(Sezione 3 — Articolo 8 emendamenti e subemendamenti)	29
		(Sezione 4 — Articolo 9 ed emendamenti) ..	36

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 28 luglio 1999.**

Berlinguer, Bindi, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Amico, Teresio Delfino, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Li Calzi, Mattarella, Mattioli, Melandri, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Berlinguer, Bindi, Calzolaio, Cardinale, D'Amico, Teresio Delfino, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Li Calzi, Mattarella, Mattioli, Melandri, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 27 luglio 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MANZONI: « Accorpamento degli uffici giudiziari del comune di San Pietro Vernotico al tribunale di Brindisi » (6271);

ROTUNDO: « Nuove norme per l'immissione nei ruoli del personale direttivo dei licei artistici e degli istituti d'arte » (6272);

GIACALONE: « Modifica all'articolo 25 della legge 26 luglio 1984, n. 413, in materia di riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi » (6273);

MARTUSCIELLO: « Modifica all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993,

n. 560, recante norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica » (6274);

GRAMAZIO e CARLESI: « Nuove norme a tutela dell'igiene, in materia di chiusura dei contenitori metallici di bevande » (6275);

CONTE: « Modifiche all'articolo 121-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle spese per l'acquisto di autovetture » (6277);

PALMA: « Nuove disposizioni per l'accesso alle magistrature ordinaria, amministrativa e contabile » (6278);

POZZA TASCA: « Riforma degli organismi per le pari opportunità » (6279);

TERZI: « Modifica all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, concernente la non attribuzione del rimborso spese per consultazioni elettorali in caso di scioglimento anticipato delle Camere » (6280);

SARACA: « Modifiche alla legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti » (6281);

TOSOLINI: « Disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti » (6282);

CONTE: « Sospensione dell'applicazione delle disposizioni dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, concernenti sanzioni in materia tributaria » (6284).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge costituzionale.

In data 27 luglio 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato:

POZZA TASCA: « Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi » (6283).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

In data 27 luglio 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente progetto di legge:

S. 1637-1660-1714-1945-4102. — Senatori CORTIANA ed altri; LAVAGNINI ed altri; SERVELLO ed altri; DE ANNA ed altri; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: « Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping » (approvato, in un testo unificato, dalla XII Commissione permanente del Senato) (6276).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI MARIO PEPE e MERLO: « Modifiche alla composizione e alle funzioni del Senato della Repubblica » (6202) *Parere alla Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

GIACCO ed altri: « Disposizioni in materia di diffusione telematica degli atti le-

gislativi e dei precedenti giurisprudenziali » (6204) *Parere delle Commissioni II, V, IX e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

II Commissione (Giustizia):

SCHIETROMA ed altri: « Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della corte d'appello di Roma e della corte di assise d'appello di Roma » (3618) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

GALLETTI: « Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni, e istituzione del Garante per l'adozione » (6056) *Parere delle Commissioni I, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

CENTO: « Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, recanti norme per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive » (6219) *Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

MANZONI: « Modifiche all'articolo 348 del codice penale, in materia di esercizio abusivo della professione » (6225) *Parere della I Commissione;*

MAIOLO: « Norme concernenti l'esercizio della prostituzione » (6237) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

III Commissione (Esteri):

S. 3897. — « Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, fatto a Torremolinos il 2 aprile 1993 » (approvato dal Senato) (6227) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, IX, X, XII, XIII e XIV;*

IV Commissione (Difesa):

DETOMAS ed altri: « Introduzione dell'articolo 6-bis della legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente l'introduzione

del servizio militare di leva presso il Corpo forestale dello Stato e i corrispondenti Corpi delle regioni e delle province autonome » (6217) *Parere delle Commissioni I, V, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

VIII Commissione (Ambiente):

GALLETTI: « Modifiche alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico) » (6084) *Parere delle Commissioni I, V, IX, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

BERTINOTTI ed altri: « Disposizioni concernenti la definizione e la gestione del Piano nazionale delle infrastrutture e della sicurezza » (6194) *Parere delle Commissioni I, V, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

IX Commissione (Trasporti):

MISURACA e AMATO: « Disposizioni in materia di sicurezza stradale » (6229) *Parere delle Commissioni I, II, (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI, VII, X, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

SAVARESE: « Incentivi economici per il miglioramento della qualità del servizio ferroviario e per la tutela dell'ambiente » (6246) *Parere delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento), X e XII*;

DE BENETTI: « Norme per la riqualificazione ambientale delle imprese svolgenti attività turistiche » (6120) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

DE BENETTI: « Norme per lo sviluppo delle migliori tecniche disponibili per il sistema produttivo » (6121) *Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII e XIV*;

XI Commissione (Lavoro):

CREMA: « Provvidenze in favore dei grandi invalidi per servizio di prima categoria » (6200) *Parere delle Commissioni I, IV, V e XII*;

SIMEONE: « Estensione al personale che riveste il profilo di collaboratore tributario dell'amministrazione finanziaria dei benefici di cui all'articolo 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 » (6205) *Parere delle Commissioni I, V e VI*;

LUMIA: « Disposizioni in materia di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori addetti ai lavori socialmente utili impiegati presso il Ministero di grazia e giustizia » (6247) *Parere delle Commissioni I, II e V*;

XII Commissione (Affari sociali):

DE LUCA ed altri: « Istituzione del registro di tutela della salute dei cittadini » (6212) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento) e V*;

XIII Commissione (Agricoltura):

DE BENETTI: « Norme per lo sviluppo di forme di agricoltura ecocompatibile » (6119) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):

MARTINAT: « Nuove norme per la prevenzione dell'aborto » (6210) *Parere delle Commissioni I, V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

Assegnazione della relazione del Governo per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari.

La relazione del Governo per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50 (doc. XXVII, n. 5), è assegnata a tutte le Commissioni permanenti, per l'espressione del parere, per le parti di rispettiva competenza, alla Commissione speciale istituita ai sensi dell'articolo 22,

comma 2, del regolamento, per l'esame del predetto documento. Tale parere dovrà essere espresso entro il 20 settembre 1999.

La relazione del Governo sarà deferita alla Commissione speciale non appena costituita.

Trasmissione dal Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione e il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

Il presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione e il funzionamento della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, con lettera del 27 luglio, ha trasmesso la relazione sull'applicazione della convenzione di Schengen, (doc. CXXXII, n. 2) e la relazione sull'attuazione della convenzione EURO-POL (doc. CXXXII-bis, n. 1) presentate dal Governo al Comitato medesimo rispettivamente ai sensi dell'articolo 18, comma 6, della legge 30 settembre 1993, n. 388 e dell'articolo 6, comma 2, della legge 23 marzo 1998, n. 93.

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezioni del controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato — con lettera in data 23 luglio 1999, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 copia della deliberazione in data 9 aprile 1999 con cui la Corte stessa ha approvato la relazione del consigliere istruttore preposto all'ufficio di controllo sulle gestioni fuori bilancio di tipo transitorio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri concernente la gestione fuori bilancio di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 1988 convertito nella legge 28 marzo 1988, n. 99 — esercizi finanziari 1994, 1995 e 1996.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 26 luglio 1999, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle Ferrovie dello Stato S.p.A. per l'esercizio 1997.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa (doc. XV, n. 208).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 27 luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 7, della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione, resa dalla Corte stessa a sezioni riunite nell'adunanza del 20 luglio 1999, sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo gennaio-aprile 1999 (doc. XLVIII, n. 10).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 26 luglio 1999, ha dato comunicazione della proroga dell'incarico di Commissario straordinario del Governo per l'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) all'avvocato Edilberto RICCIARDI.

Tale comunicazione è deferita alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro dell'ambiente, con lettera in data 26 luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Antonio PERNA a presidente dell'ente parco nazionale dell'Aspromonte.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 17 settembre 1999.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, comma 4, e 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente individuazione della rete autostradale e stradale nazionale.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, per l'espressione del prescritto parere.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di invalidi civili.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo

1997, n. 59, e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, per l'espressione del prescritto parere.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 27 luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Gian Maria FARA a presidente dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 16 febbraio 1999, a pagina 3, prima colonna, dalla ventiduesima alla ventitreesima riga, deve leggersi: « BERTINOTTI ed altri: " Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nel settore dei trasporti e sulla salvaguardia dei diritti della persona. Modifiche alla legge 12 giugno 1990, n. 146" (5684) » e non: « BOGHETTA: "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nel settore dei trasporti, sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente garantiti e modifiche alla legge 12 giugno 1990, n. 146" (5684) », come stampato.

**PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: VELTRONI ED ALTRI: DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E L'AUTONOMIA STATUTARIA DELLE REGIONI (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA E MODIFICATA, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO)
(5389-5473-5500-5567-5587-5623)**

(A.C. 5389 – sezione 1)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

(Modifica dell'articolo 123 della Costituzione).

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 123. – Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità co-

stituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi ».

(A.C. 5389 – sezione 2)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Modifica dell'articolo 126 della Costituzione).

1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 126. – Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scio-

glimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 4.

Al comma 1, capoverso ART. 126, primo comma, sopprimere il secondo periodo.

4. 1. Fontan.

(A.C. 5389 - sezione 3)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Disposizioni transitorie).

1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi

elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale

nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;

b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 5.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Le liste regionali sono formate nel rispetto del principio dell'equilibrio della rappresentanza eletta tra i sessi.

5. 2. Armosino, Debiasio Calimani, Pozza Tasca, Burani Procaccini, Albanese, Sbarbati, Valetto Bitelli.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale *con le seguenti:* ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. In mancanza, si procede a un secondo turno di votazioni nella seconda domenica successiva a quella del primo, cui partecipano i due candidati che al primo turno hanno ottenuto le maggiori cifre elettorali regionali. È proclamato eletto il candidato che al secondo turno ottiene il maggior numero di voti validi.

5. 1. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

(A.C. 5389 – sezione 4)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

ritenuto che l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi, debba essere promossa anche per la composizione degli organi esecutivi regionali;

impegna il Governo

a promuovere, nella formulazione dei principi fondamentali in materia di legge elettorale, una disciplina che incentivi la partecipazione delle donne negli organi esecutivi regionali.

9/5389/1 De Luca.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1924 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO EUROMEDITERRANEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E IL REGNO DEL MAROCCO, DALL'ALTRA, CON SETTE ALLEGATI, CINQUE PROTOCOLLI E ATTO FINALE, FATTO A BRUXELLES IL 26 FEBBRAIO 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (5652)

(A.C. 5652 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, con sette allegati, cinque protocolli e atto finale, fatto a Bruxelles il 26 febbraio 1996.

(A.C. 5652 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 96 dell'Accordo stesso.

(A.C. 5652 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 9 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 5652 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 5652 - sezione 5)**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premessi che:

il Segretario delle Nazioni Unite, Kofi Annan, in occasione della presentazione del rapporto del 26 ottobre 1998, formulò la decisione di posticipare a dicembre 1999, il referendum per l'autodeterminazione del Sahara occidentale, per ragioni connesse con la non raggiunta identificazione ed accordo delle parti di coloro che con l'indizione del referendum medesimo hanno diritto al voto;

la proclamata Repubblica Araba Democratica Saharawi ha avuto il riconoscimento di una parte cospicua della Comunità Internazionale, e che all'interno dell'Organizzazione dell'Unione Africana sono 22 gli Stati che appoggiano la R.A.D.S.;

l'Italia ha seguito con attenzione l'evolversi della questione « Marocco e Sahara Occidentale », inviando anche propri diplomatici « *monitors* »;

dal 1° al 6 novembre 1998 una delegazione della III Commissione, si è recata in missione in Marocco e nel Sahara Occidentale e ha fornito elementi completi ed approfonditi in merito allo stato del processo di pace tra il Marocco e il Fronte Polisario;

impegna il Governo:

a perseguire e rafforzare il sostegno al piano di pace delle Nazioni Unite nelle appropriate sedi internazionali e bilaterali, affinché il *referendum* abbia luogo senza ulteriori dilazioni;

a concretizzare tale sostegno, anche attraverso la definizione di un ruolo dell'Italia nel favorire un dialogo tra le parti, eventualmente offrendo a tale dialogo ospitalità nel nostro paese;

a far sì che nel Consiglio di Associazione Euromediterraneo con il Marocco l'Italia assuma una posizione chiara, ferma e decisa nella direzione suindicata.

9/5652/1 Calzavara, Cavaliere.

La Camera,

alla luce della dichiarazione resa dal Ministro per le politiche agricole in occasione della discussione del disegno di legge 5652 recante ratifica ed esecuzione dell'accordo euromediterraneo, che istituisce una associazione tra le comunità europee e i loro Stati membri e il Regno del Marocco;

considerato che l'accordo in questione si inquadra nell'ambito di accordi di partenariato che l'Unione europea ha negoziato con i paesi dell'area del Mediterraneo promossi nel 1995 dalla Conferenza di Barcellona e dalla successiva conferenza di Malta del 1997, di Palermo del 1998 e di Stoccolma di aprile 1999;

rilevato che le direttrici di sviluppo dei rapporti tra i paesi europei e quelli della parte sud del Mediterraneo hanno importanza strategica per il nostro paese e che l'intensificazione degli scambi, entro una logica positiva di cooperazione, tra paesi che si affacciano sul Mediterraneo pone le premesse per la costruzione, attraverso una rete di accordi regionali, di una politica di sviluppo, di pace e di stabilità per l'intera area;

rilevato che l'apertura sempre maggiore dei mercati alle importazioni provenienti dai paesi terzi ed in particolare da quelli mediterranei richiede una accelerazione ed una intensificazione del processo di sviluppo e di modernizzazione del settore primario, anche attraverso una riduzione degli squilibri attualmente esistenti fra aree produttive all'interno della stessa Unione Europea, per correggere le ineguaglianze in atto e per evitare che il processo di sviluppo delle relazioni internazionali determini dei riflessi negativi per i settori che risultano più esposti al rischio della concorrenza di quei Paesi favoriti da costi

di produzione mediamente più bassi e sottoposti a minori vincoli sotto il profilo del rispetto delle normative a tutela del lavoro, della sicurezza alimentare e dell'ambiente;

considerato che le politiche a favore dei Paesi terzi mediterranei necessariamente sono destinate a privilegiare, in termini di flussi di esportazioni dall'Unione europea, i comparti industriali dei paesi dell'Unione nonché i prodotti agricoli continentali e, conseguentemente (stante anche la centralità delle attività agricole di tipo mediterraneo nei paesi terzi mediterranei, di cui pertanto vengono favorite le esportazioni di prodotti agricoli), determinano un danno oggettivo per il comparto primario, specialmente delle agricolture mediterranee che, come avviene in Italia per le regioni dell'Obiettivo 1, non ha ancora compiuto l'indispensabile processo di modernizzazione e di innovazione che consenta al Mezzogiorno di competere a pieno titolo nel nuovo scenario economico mondiale;

le maggiori concessioni hanno pertanto riguardato le esportazioni di prodotti agricoli verso il mercato dell'Unione e che fra i settori agricoli che maggiormente risentiranno dell'entrata in vigore dell'accordo di associazione in corso di ratifica la maggiore attenzione va dedicata al settore agricolo, già penalizzato dal notevole incremento delle importazioni di arance e succhi di arancia da paesi terzi non mediterranei; e che, pur prevedendo l'accordo in corso di ratifica solo limitati incrementi ai contingenti di esportazione del Marocco già facoltizzati dagli accordi attualmente vigenti, è comunque prevedibile un serio nocimento specialmente per le esportazioni italiane sul mercato europeo;

richiamata inoltre l'attenzione sia sull'esigenza di favorire il consumo di prodotti di qualità, quali quelli di origine nazionale, sia sulla circostanza che è attualmente all'esame della Commissione europea il problema di assicurare l'applicazione anche in Italia della direttiva del 1996 che poneva fine al regime di protezione fitosanitaria per le importazioni di

agrumi extracomunitari (protezione assicurata in Italia da un decreto ministeriale del medesimo anno);

sottolineato ulteriormente che apparirebbe contraddittorio penalizzare, senza adeguate contropartite, l'agricoltura delle regioni meridionali, proprio in un momento in cui, anche nei contenuti della manovra di bilancio approvata dal Parlamento, uno degli obiettivi primari di una rinnovata azione di politica economica viene identificato proprio in una politica a favore delle aree meridionali ed in ritardo di sviluppo e svantaggiate, la cui delimitazione territoriale è in corso di ridefinizione per la proroga testé approvata dal Parlamento;

tenuto inoltre conto che risulta indispensabile proseguire, anche sul versante delle direttrici di sviluppo delle relazioni economiche internazionali, la politica di attenzione che il Governo ha dedicato al settore agricolo, attraverso la istituzione di un apposito « tavolo agricolo » con le organizzazioni professionali del settore, il varo di una nuova legge di orientamento pluriennale e di finanziamento per il settore primario e anche con la recente adozione di un decreto legislativo in materia di riduzione dei costi di produzione;

impegna il Governo:

a) ad adoperarsi in sede comunitaria per ottenere un adeguato riequilibrio nella ripartizione delle risorse comunitarie proseguendo il lavoro avviato dalla riforma della politica agricola comune con Agenda 2000, in particolare in merito ai prossimi negoziati del *World trade organization* previsti per fine anno negli Usa, e un più equo bilanciamento nei flussi di spesa agricola destinati alle produzioni continentali, finora eccessivamente favorite nelle politiche comunitarie di sostegno e di valorizzazione, nonché ad assicurare l'adozione, in ambito internazionale, di regole uniformi per la tutela dei lavoratori, della sicurezza alimentare e dell'ambiente; ad adoperarsi altresì, in sede comunitaria, affinché sia facoltizzata la prosecuzione di nuovi impianti olivicoli;

b) ad assicurare che, nella elaborazione delle linee di politica estera e commerciale del paese, sia previsto — nel rispetto della responsabilità che istituzionalmente compete al Ministro degli esteri — un coinvolgimento ed un ruolo attivo del Ministro per le politiche agricole, sin dalla fase iniziale dei negoziati, al fine di assicurare in primo luogo una valutazione preventiva dell'impatto economico dei negoziati sul settore primario e, in presenza di possibili ricadute negative, di produzioni, prevalentemente localizzate nelle zone meridionali del paese, che possano risultare danneggiate dall'apertura di nuove direttrici commerciali; vanno comunque evitate ulteriori pressioni su prodotti mediterranei sensibili (ad esempio agrumi e cereali) e vanno altresì attentamente valutati i calendari di ingresso nei mercati dell'Unione europea delle produzioni agricole dei paesi terzi mediterranei; inoltre impegna il Governo sia a proseguire ed intensificare l'azione di incentivazione e ristrutturazione delle produzioni nazionali in difficoltà, sia, con riferimento al settore risicolo, ad adoperarsi per ottenere una correzione dell'attuale OCM riso, al fine di orientare la produzione, rispetto degli accordi GATT, verso le varietà più richieste del consumatore, rendendole nel contempo più competitive e confermando la preferenza già riservata al riso negli scorsi anni per l'esecuzione di programmi di aiuto alimentare, da riattivare immediatamente; infine ad adoperarsi, sempre in ambito di Unione europea, perché siano affrontati, in via prioritaria, i problemi posti con riferimento all'OCM vino relativamente alla esigenza di valorizzare la qualità, di perequare l'IVA (la cui attuale incidenza al 20 per cento penalizza l'Italia), e di introdurre una rigorosa disciplina in materia di utilizzo dei mosti rettificati di provenienza extraeuropea e di zuccheraggio con saccarosio da parte di paesi dell'Unione; la riforma dell'OCM latte e per la trattativa sulla carne bovina a continuare con incisività l'azione già intrapresa dal Ministro, sia per aumentare la quota nazionale ed uscire progressivamente dal sistema delle quote latte, sia per determinare sulla carne

bovina un meccanismo più corretto ed equilibrato nella ripartizione dei premi;

c) a valutare l'impatto economico complessivo delle concessioni già attualmente accordate ai paesi terzi mediterranei e quelle che riguardano anche i futuri accordi con particolare riferimento all'accordo con il regno del Marocco in corso di ratifica e a provvedere, nei casi in cui si accerti l'esistenza di rilevanti conseguenze negative per le produzioni nazionali interessate dagli accordi preferenziali già stipulati, l'immediata attivazione delle clausole di salvaguardia, al fine di assicurare immediate compensazioni per le produzioni agricole danneggiate; nonché a promuovere, in sede comunitaria, l'adozione di ulteriori misure di compensazione di carattere più organico, al pari di quanto recentemente ottenuto dall'Olanda a favore del settore relativo al commercio dei prodotti della floricoltura, al fine di salvaguardare gli sbocchi delle produzioni nazionali ed europee;

d) ad attivare ogni iniziativa di sua competenza perché al Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 3832, siano resi inefficaci per un periodo di due anni, e comunque fino all'entrata in vigore di una legge quadro sugli interventi statali per il salvataggio e le ristrutturazioni di aziende agricole ed agroalimentari in difficoltà, tutte le operazioni e procedure esecutive nei confronti delle aziende stesse, per esposizioni finanziarie già scadute e non pagate.

9/5652/2 Leccese.

La Camera,

premesso che:

malgrado costanti, ripetuti allarmi del Parlamento, delle organizzazioni di categoria e delle forze sociali tesi a denunciare la pesante situazione ed invocare provvedimenti idonei a risollevare le sempre più asfittiche condizioni del comparto,

l'agrumicoltura nazionale sprofonda nella più grave crisi economica, finanziaria e produttiva finora conosciuta;

a nulla sono valse le ordinarie provvidenze, per altro sempre più ridotte e, comunque, ormai chiaramente insufficienti a fare fronte alla mortificante deriva in cui versa il settore;

a partire dal 15 luglio l'agrumicoltura italiana ha inoltre assistito impotente all'abbattimento dell'ultima precaria difesa all'invasione di produzioni agrumicole extra Unione europea, costituita dalla revoca al nostro paese dello *status* di « zona protetta »;

in seguito a tale incredibile situazione, il nostro paese, da produttore-esportatore leader del settore, nell'esercizio 1998 ha registrato un ulteriore peggioramento nella bilancia valutaria agrumicola, con un saldo negativo di ben 100 miliardi di lire;

per la seconda annata agraria ha subito pesantissime ed unilaterali riduzioni dei contributi dell'Unione europea per il conferimento dei prodotti agrumicoli alla trasformazione industriale (38 per cento in meno);

le recenti annate agrarie hanno registrato ripetuti ed incontenibili fenomeni di calamità atmosferiche di varia natura ed entità che hanno, insieme alla falciatura del prodotto, inferto devastanti e rilevanti danni agli impianti;

nessuna iniziativa, tra quelle più volte invocate, come il consolidamento delle passività pregresse, la velocizzazione dei contributi per calamità naturali, l'avvio di serie provvidenze per la riqualificazione, commercializzazione e promozione dei prodotti, la riduzione dei costi contributivi, sono state assunte dalle autorità preposte al governo del settore;

la condizione economica e finanziaria del comparto evidenzia uno stato di profonda prostrazione, con decine di migliaia di aziende in stato di insolvenza e prossime al definitivo tracollo economico,

con conseguenze pesantissime anche sul fronte occupazionale e rischi di profonde tensioni sul piano della sicurezza civile e dell'ordine pubblico;

la risposta del Governo è stata nulla sul piano delle iniziative tese a fronteggiare i vari punti di crisi, mentre è apparsa insensibile sul terreno della tutela, con l'assunzione di accordi internazionali ulteriormente penalizzanti per l'agonizzante settore;

appare chiara una sostanziale riprovevole minimizzazione dei gravissimi problemi che assillano il comparto agrumicolo nazionale che, pur nelle descritte condizioni, pur tuttavia costituisce, per ampie aree del Mezzogiorno, ancora un settore trainante e, se ben governato, capace di dare risposte sul terreno produttivo, sociale soprattutto occupazionale;

impegna il Governo

1) a predisporre un urgente piano di rilancio economico e produttivo che, attraverso le più moderne tecniche di valorizzazione delle produzioni di qualità, individui percorsi idonei al rilancio delle produzioni agrumicole;

2) a intervenire presso le autorità dell'Unione europea per modificare radicalmente il sistema dei contributi, trasformando gli interventi allo stato concessi per la trasformazione industriale, in aiuti al reddito, determinati forfetariamente per ettaro effettivamente coltivato, ai produttori singoli e/o associati, eliminando ogni forma anche surrettizia di mediazioni parassitarie, anche da parte di sedicenti associazioni di produttori;

3) a modificare il sistema degli indennizzi per i danni derivanti da calamità naturali, consentendo l'erogazione delle somme in tempi certi e brevi e, prevedendo altresì la concessione di anticipazioni;

4) ad accelerare l'iter dei progetti di legge relativi al consolidamento delle pas-

sività pregresse, quale misura essenziale per alleggerire sul piano finanziario le imprese e consentirne il conseguente rilancio;

5) a promuovere la ricerca, la commercializzazione e la promozione, per la riconquista dei mercati nazionale ed esteri, garantendo il raggiungimento dei necessari livelli di competitività rispetto ai concorrenti esteri;

6) a curare nella stipula di accordi con paesi esteri una tutela delle produzioni agrumicole almeno pari a quella concessa alle produzioni industriali;

7) ad avviare con urgenza il processo di riduzione, delle diseconomie croniche del settore, con particolare riferimento al costo dei contributi agricoli unificati, adeguandoli alla media di quelli praticati nei paesi dell'Unione europea più svantaggiati.

9/5652/3 Bono, Galeazzi, Tringali, Cuscunà, Malgieri, Colosimo, Pagliuzzi, Armani, Alberto Giorgetti, Ozza, Nuccio Carrara, Messa, Lo Presti, Fino, Rasi, Marino, Carlesi, Antonio Pepe, Napoli, Paolone, Rallo, Fragalà, Simeone, Colucci, Menia, Giovanni Pace, Anedda, Butti, Neri, Aloï.

La Camera

considerato che occorre incoraggiare e sostenere gli accordi di partenariato euromediterraneo per quanto stabilito nella Conferenza di Barcellona del 1995;

rilevato che l'apertura sempre maggiore dei mercati alle importazioni provenienti dai paesi terzi ed in particolare da quelli mediterranei richiede un'accelerazione dei processi di sviluppo e modernizzazione del settore primario anche attraverso una riduzione degli squilibri esistenti fra le aree produttive dell'Unione europea; tenuto conto che bisogna sostenere una più stretta partecipazione culturale ed economica degli operatori interessati;

impegna il Governo:

1) ad incoraggiare la nascita di società miste fra le aree a confine con i paesi terzi e gli stessi paesi del Mediterraneo per la produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore dell'agricoltura e della pesca;

2) a classificare aree svantaggiate tutte le regioni confinanti coi paesi del Mediterraneo;

3) a ridurre significativamente i contributi agricoli unificati.

9/5652/4 Grillo, Tassone, Leone.

La Camera,

vista la ratifica e la esecuzione dell'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro stati membri da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra;

considerato che tale accordo va a penalizzare pesantemente il comparto della floricoltura, dell'ortofrutta, dell'agrumicoltura, della viticoltura e della pesca italiane in particolare delle regioni meridionali;

impegna il Governo

perché intervenga presso l'Unione europea per una politica euromediterranea che non penalizzi il comparto agricolo e della pesca dell'Italia e delle regioni meridionali, intervenendo in particolare sui costi di trasporto, come è avvenuto per la Grecia, perché intervenga inoltre con provvedimenti nazionali di sostegno a favore dei settori sopra evidenziati con stanziamenti di fondi per piani economici specifici nei suddetti settori, così come si è fatto con il piano agrumicolo italiano, per il quale si chiede l'immediata applicazione, con provvedimenti che tendano alla diminuzione dei costi di produzione e dell'energia, nonché rivedendo l'attuale pressione contributiva e fiscale che attanaglia settori in

esame, cercando in questo modo di essere competitivi rispetto agli altri Paesi.

9/5652/5 Lucchese, D'Alia, Rallo, Misuraca, Scaltritti, Floresta, Amato, Bono, Aloi.

La Camera,

considerato che l'articolo 25 del titolo II dell'accordo euromediterraneo con il Marocco prevede tra l'altro che qualora un prodotto sia importato in condizioni tali da provocare o da minacciare di provocare:

pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle parti, o

gravi problemi in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,

la Comunità o il Marocco possono adottare le opportune misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 27;

considerato che l'agrumicoltura in particolare nel territorio della regione Si-

cilia vive una gravissima crisi che ha fra le sue cause fondamentali la presenza sullo stesso mercato nazionale di prodotti provenienti dal Marocco così come da altri paesi esterni all'Unione europea e commercializzati a costi cui le produzioni nazionali non possono competere nel dovuto rispetto delle leggi italiane in materia di tutela del lavoro e di salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza alimentare;

considerato che la crisi del settore agrumicolo in vaste aree del Mezzogiorno è causa fondamentale di una gravissima crisi economica e sociale e della disoccupazione di migliaia di cittadini;

impegna il Governo

ad impegnarsi nelle sedi dovute affinché — con l'attivazione immediata delle procedure previste dall'articolo 27 del titolo II dell'accordo — vengano stabilite efficaci misure di salvaguardia in favore del settore agrumicolo in deroga alle norme sul commercio dei prodotti agricoli contenute nell'accordo euromediterraneo con il Regno del Marocco.

9/5652/6. Cangemi.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Disposizioni AIMA sul prelievo supplementare relativo ai periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997)

FERRARI, RUGGERI e MOLINARI. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

le comunicazioni inviate dall'Aima relative al versamento del prelievo supplementare per i periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997 contengono numerose irregolarità sia di carattere sostanziale che formale;

ai produttori viene richiesto di corrispondere gli interessi legali per un ampio periodo di tempo, trascorso anche a seguito della complessa attività di indagine e di accertamento svolta dalla pubblica amministrazione, con oneri finanziari che appaiono eccessivi;

la legge n. 118 del 1999 prevede termini estremamente brevi per il versamento del prelievo da parte degli acquirenti e per richiedere il beneficio della rateizzazione del prelievo da parte dei produttori, con possibili sovrapposizioni di comportamenti da parte degli interessati —:

quali misure urgenti intenda adottare, previa sospensione dei termini, per consentire la definizione delle questioni ancora aperte, per precisare la misura degli interessi, per dettare indirizzi in ordine ai numerosi adempimenti richiesti. (3-04111)

(27 luglio 1999)

(Sezione 2 – Reiterazione di attività criminose da parte di detenuti che usufruiscono di benefici previsti dall'ordinamento penitenziario)

MANTOVANO, FINI, SELVA e ARMAROLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

gli episodi di cronaca nera più recenti — dall'omicidio del gioielliere di Milano all'esito delle indagini sull'assalto al furgone portavalori del capoluogo lombardo — confermano la necessità di un controllo più rigoroso nella fase della esecuzione della pena, a fronte (come informa il *Corriere della Sera* del 23 luglio 1999), dei 5.036 detenuti che si trovano in stato di detenzione domiciliare, dei 4.010 in semilibertà, dei 26.463 in affidamento in prova al servizio sociale. È necessario conoscere quali siano gli orientamenti del Governo in materia, dal momento che il Ministro dell'interno ha dapprima immaginato l'uso dell'esercito per sorvegliare chi è agli arresti domiciliari, poi ha smentito l'esistenza di un progetto del genere —:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per impedire la reiterazione delle attività criminose da parte di soggetti condannati che fruiscono dei benefici dell'ordinamento penitenziario, e se, qualora sia impossibile garantire una adeguata sorveglianza che tuteli la collettività dal rischio di recidiva, non intenda proporre iniziative legislative tese a ridimensionare l'area dei benefici medesimi. (3-04112)

(27 luglio 1999)

(Sezione 3 – Divulgazione di notizie relative al caso di Angela Celentano)

MASELLI, SINISCALCHI, PETRELLA e CAMPATELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

i mezzi di informazione hanno dato notizia, in maniera vistosa, dell'invio da parte dei carabinieri di Sorrento alla procura della Repubblica di un rapporto informativo concernente ipotesi di indagini relative al caso della scomparsa della piccola Angela Celentano, avvenuto il 10 agosto 1996;

detto rapporto formula sospetti gravissimi nei confronti dei familiari della piccola;

la riproduzione di intere parti del rapporto ha prodotto grave turbamento nella famiglia della bimba, già tanto provata, e nella intera comunità sorrentina;

in ogni caso non riesce a comprendere il motivo per il quale venga leso il principio della tutela del segreto delle indagini con evidente danno per lo sviluppo della indagine stessa —:

quali iniziative il Ministro abbia assunto e intenda assumere allo scopo di porre riparo ai guasti prodotti da questa attività di divulgazione illecita e destabilizzante. (3-04114)

(27 luglio 1999)

(Sezione 4 – Assetto del sistema aeroportuale milanese)

SERGIO FUMAGALLI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il sistema socioeconomico milanese si fonda su una complessa rete di relazioni che coinvolge un'area territoriale molto

ampia di cui Milano è il punto di aggregazione simbolica, ma che include gran parte della Lombardia e parte rilevante del Piemonte e dell'Emilia Romagna: questo assetto a rete costituisce la vera essenza del fenomeno urbano di Milano e la vera ragione della sua valenza economica e sociale;

anche il sistema aeroportuale deve riflettere questo assetto, che esprime domande molto differenziate e attende risposte altrettanto modulate e mirate;

i piani attuali per il sistema aeroportuale milanese espressi dal decreto Burlando prevedono il quasi completo spostamento dei voli da Linate a Malpensa, al fine di garantirne l'affermazione come *hub* internazionale: in questo modo si priverebbe Milano di un aeroporto molto vicino alla città, e per questo molto adatto al soddisfacimento della domanda di collegamenti giornalieri veloci con le principali città europee e italiane, tipica dell'utenza d'affari, fatto questo che costituisce un elemento di competitività del sistema economico milanese;

oggi a Malpensa si registrano oltre 700 movimenti di ogni genere, che collocano l'operatività dell'aeroporto al di là della soglia della criticità di impiego; gli imminenti lavori di ampliamento rischiano di peggiorare ulteriormente la situazione; in questo quadro lo spostamento dei voli a Malpensa comporterebbe il peggioramento ulteriore della situazione, privando al contempo i milanesi della possibilità di usufruire di Linate, che rimarrebbe sottoutilizzato —:

se sia possibile mantenere a Linate un ruolo specializzato, di *city airport*, nel sistema aeroportuale milanese, finalizzato ai collegamenti giornalieri con le principali capitali europee, mantenendolo al di sotto di una soglia di passeggeri compatibile con lo sviluppo di Malpensa e con il territorio circostante e se vi siano clausole legate all'accordo Alitalia-Klm, che obbligano a dare attuazione al decreto Burlando nei termini attuali. (3-04113)

(27 luglio 1999)

(Sezione 5 - Disagi per gli utenti del trasporto aereo)

POZZA TASCA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il disagio degli utenti nel settore dei trasporti nel nostro Paese continua a perdurare incessantemente: nei primi sei mesi di quest'anno ben 43 mila aerei decollati da aeroporti italiani hanno subito vistosi ritardi, per un totale di 40 mila ore perse;

la situazione del traffico aereo non ha subito alcun miglioramento dopo il fatidico 21 giugno 1999, data indicata per il ripristino degli orari dei voli, a causa della cessazione delle spedizioni aeree della Kfor;

i ritardi dei voli in transito all'aeroporto Marco Polo di Venezia, uno dei più penalizzati in tempo della guerra del Kosovo, rischiano di diventare addirittura fisiologici se non si interviene con adeguate misure;

l'Alitalia vanta il primato europeo con il 30 per cento dei voli in ritardo, tanto che sul *Wall Street Journal* del 16 giugno è comparso il titolo « Se avete in programma di volare in Italia, fareste meglio a ripensarci »;

gli utenti spesso trascorrono con grave disagio in aeroporto lo stesso arco di tempo che avrebbero altrimenti invece utilizzato per raggiungere la destinazione con altri mezzi di trasporto;

le compagnie aeree italiane e straniere hanno imputato i ritardi e scaricato le responsabilità sull'Enav, Ente Nazionale Assistenza al volo, che conta 1600 uomini radar, che non sarebbe dotato di tecnologia all'avanguardia;

l'Enav, per disculparsi, ha invece puntato il dito su quelle che, oltre la guerra che ha scompaginato l'intero traffico aereo, sono le reali cause dei ritardi: il nodo di Malpensa, considerato il primo fattore nella classifica dei disagi, e le società che gestiscono i servizi a terra —

come il Ministro interrogato intenda intervenire per sanare una situazione che è diventata insostenibile per un paese moderno e civile e per ripristinare il diritto dei consumatori ad avere un servizio per cui pagano un doppio prezzo, uno materiale, in termini di costo del biglietto, ed uno psicologico, ovvero una attesa prolungata e non programmabile. (3-04116)

(27 luglio 1999)

(Sezione 6 - Salvataggio industriale della Olivetti personal computers di Ivrea)

NESI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

sono in corso tentativi per salvare la società *Olivetti personal computers* di Ivrea, che è l'unica impresa italiana nella quale vengono ideati e prodotti materiali di alto contenuto tecnologico, con oltre un migliaio di addetti;

il salvataggio è legato all'intervento del sistema finanziario e bancario oltre a quello dei nuovi imprenditori che hanno dichiarato di essere interessati alla operazione —:

cosa stia facendo il Governo per far sì che non vadano perdute energie, intelligenze ed esperienze preziose per il paese. (3-04115)

(27 luglio 1999)

(Sezione 7 - Repressione della microcriminalità in Sicilia)

MISURACA, MATRANGA e MICCICHÈ. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la scorsa settimana sono avvenuti, nella città di Gela, in Sicilia, alcuni omicidi che hanno destato grande apprensione tra la popolazione locale e una forte risonanza a livello nazionale;

i delitti citati sono da ricondursi al diffondersi della microcriminalità, « male » questo ormai comune nel nostro Paese, che

trova terreno fertile in zone, come quella siciliana, dove lo scarso sviluppo economico e l'elevato tasso di disoccupazione sono problemi molto diffusi;

di fronte a questa grave situazione il Governo non ha, finora, fatto nulla per risolvere le cause scatenanti il propagarsi della microcriminalità, anzi è da ricordare che, progetti di sviluppo locale, tanto propagandati dal nostro esecutivo, sono ancora bloccati;

è necessario, inoltre, rilevare che ben tre mesi sono trascorsi dall'uccisione del sindaco di Caltanissetta e nonostante autorevoli interventi nulla finora è stato fatto per accertarne le cause —:

quali iniziative intenda adottare il Governo per risolvere i problemi economici che sono i fattori principali e determinanti del diffondersi della microcriminalità nella zona e quali interventi intenda adottare per reprimere la microcriminalità. (3-04110)

(27 luglio 1999)

(Sezione 8 — Sospensione del sindaco del comune di Lazzate)

BORGHEZIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 23 luglio 1999 è stato notificata al sindaco di Lazzate (Milano), Cesa-

rino Monti, un decreto di sospensione, con decorrenza immediata, dalla carica di sindaco del comune di Lazzate;

tale provvedimento trae origine dalla delibera (n. 78 del 4 marzo 1998) con la quale la giunta comunale di Lazzate ha modificato l'articolo 18 del regolamento comunale per i procedimenti concorsuali, inserendo il requisito della residenza nel comune di Lazzate e nella regione Lombardia e dalle delibere successive che hanno integrato la realizzazione di quei « concorsi padani », che da tempo immemorabile le popolazioni civili e democratiche dei comuni padani attendevano come atto di giustizia e di equilibrio delle immissioni forzose nei ranghi delle burocrazie locali di cittadini provenienti quasi esclusivamente dalle regioni del Sud;

la motivazione del decreto appare, *ictu oculi*, del tutto illegittima e integra ancora una volta la fattispecie dell'atto di imperio, con cui non da ora lo Stato centralista italiano comprime l'autonomia dei comuni padani —:

se il Ministro interrogato non intenda immediatamente provvedere alla revoca del decreto prefettizio di destituzione del sindaco del comune di Lazzate. (3-04117)

(27 luglio 1999)

PROPOSTE DI LEGGE: CALDEROLI; BERTINOTTI ED ALTRI; MALAVENDA ED ALTRI; PISCITELLO ED ALTRI; GARDIOL; STANISCI ED ALTRI; SCHMID ED ALTRI; SCRIVANI ED ALTRI; SCALIA; PANETTA; MANZIONE; COLUCCI ED ALTRI; COLUCCI; GAETANO VENETO: MODIFICHE ALLA LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, IN MATERIA DI DIRITTI DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI (136-2052-3147-3707-3831-3849-3850-3866-3896-4032-4064-4065-4066-4451)

(A.C. 136 – sezione 1)

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Diritti delle associazioni sindacali).

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le associazioni sindacali rappresentative hanno diritto di usufruire di un idoneo locale comune per le riunioni, alle condizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 300 del 1970, e di appositi spazi per le affissioni, nonché di indire assemblee fuori dell'orario di lavoro, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi. Ad esse possono essere attribuite dai medesimi contratti collettivi condizioni più favorevoli. Il diritto di convocare assemblee fuori dell'orario di lavoro compete, nella fase elettorale, anche ai soggetti che abbiano presentato liste ai sensi dell'articolo 2.

2. I diritti attribuiti ai sindacati rappresentativi sono esercitati a mezzo di rappresentanti designati, entro limiti numerici determinati dalla contrattazione collettiva; i nominativi dei rappresentanti sono comunicati al datore di lavoro e ad essi compete la tutela prevista dagli articoli 18, 22 e 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 6.

Sopprimerlo

***6. 1.** Lombardi.

Sopprimerlo.

***6. 5.** Acierno.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Diritti delle associazioni sindacali).

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le associazioni sindacali rappresentative hanno diritto di usufruire di un idoneo locale comune per le riunioni, alle condizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 300 del 1970, di appositi spazi per le affissioni nonché di indire assemblee fuori dell'orario di lavoro, secondo le modalità di esercizio stabilite dai contratti collettivi. Ad esse possono essere attribuite dai medesimi contratti collettivi condizioni

più favorevoli. Il diritto di convocare assemblee fuori dell'orario di lavoro compete, nella fase elettorale, anche ai soggetti che abbiano presentato liste ai sensi dell'articolo 2.

2. I diritti attribuiti ai sindacati rappresentativi sono esercitati a mezzo di rappresentanti designati, entro limiti numerici determinati dalla contrattazione collettiva; ad essi, i cui nominativi sono comunicati al datore di lavoro, compete la tutela prevista dagli articoli 18, 22 e 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

Testo alternativo del relatore di minoranza on. Alemanno.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Durata del mandato. Assemblea di verifica e revocabilità).

1. Il mandato dei componenti il consiglio unitario non può, in ogni caso, avere durata superiore ai ventiquattro mesi.

2. I consigli unitari sono tenuti a convocare, almeno una volta l'anno, l'assemblea generale dei dipendenti dell'unità produttiva o ufficio lavorativo per procedere alla verifica del rapporto con le lavoratrici ed i lavoratori occupati nell'unità interessata.

3. Nelle assemblee di verifica di cui al comma 2, validamente insediate qualunque sia il numero dei dipendenti partecipanti, qualora un numero di dipendenti pari ad almeno il 50 per cento più uno degli aventi diritto voti la sfiducia su mozione nei confronti del consiglio unitario, quest'ultimo è obbligato a rassegnare le dimissioni e ad aprire la procedura per l'indizione di nuove elezioni.

4. In caso d'inerzia del consiglio o qualora se ne ravvisi comunque la necessità, il consiglio unitario deve convocare senza indugio l'assemblea di verifica mediante raccolta delle firme di almeno un quinto dei dipendenti dell'unità lavorativa, su ap-

posita mozione motivata, promossa da qualsiasi gruppo di lavoratrici e lavoratori dell'unità interessata.

5. Il singolo mandato di ciascuno dei componenti del consiglio unitario può essere revocato in qualsiasi momento nell'apposita assemblea cui hanno diritto di partecipare tutti i lavoratori e le lavoratrici facenti parte del reparto, gruppo o sezione che ha fornito il mandato contestato. Tale assemblea è promossa mediante raccolta di firme, almeno nella misura di un quinto degli aventi diritto a parteciparvi, ed è fatto obbligo al consiglio unitario, per quanto nei suoi poteri di renderne possibile lo svolgimento.

6. Per la revoca di mandato nei confronti di uno dei componenti il consiglio unitario occorre, in un'apposita assemblea di revocabilità, il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti a tale assemblea.

7. Nel caso di revoca del mandato ai sensi del comma 6, nonché nel caso di dimissioni o indisponibilità di uno o più componenti del consiglio unitario, quest'ultimo è tenuto ad organizzare, entro e non oltre quindici giorni, l'elezione del sostituto, cui hanno diritto di partecipare soltanto i dipendenti facenti parte del collegio elettorale relativamente al quale si è verificato il caso di revoca, dimissioni o indisponibilità.

8. La scadenza di mandato del sostituto resta inscindibilmente determinata dalla residua durata del consiglio unitario di cui entra a far parte.

6. 10. Malavenda.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
DELLA COMMISSIONE 6. 43

Sopprimere il comma 1.

0. 6. 43. 24. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.

Al comma 1, sopprimere le parole da: resta fermo fino a: n. 300, e.

0. 6. 43. 26. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.

Al comma 1, dopo le parole: articolo 14 aggiungere le seguenti: e dell'articolo 35.

0. 6. 43. 21. Benedetti Valentini, Alemanno, Contento

Al comma 1, dopo le parole: legge 20 maggio 1970, n. 300 aggiungere le seguenti: . Si esclude l'applicazione alle unità produttive non aventi i requisiti di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

0.6. 43. 22. Benedetti Valentini, Alemanno, Contento.

Sopprimere il comma 2.

0. 6. 43. 27. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.

Al comma 2, all'alea, sostituire le parole da: articolo 8 fino a: amministrativa con le seguenti: articolo 2.

0. 6. 43. 25. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.

Al comma 2, all'alea, sopprimere le parole da: che abbiano negoziato fino a: produttiva o amministrativa.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

0. 6. 43. 17. Fontanini, Paolo Colombo.

Al comma 2, all'alea, sopprimere le parole da: che abbiano negoziato fino a: produttiva o amministrativa.

0. 6. 43. 2. Giordano, Cangemi.

Al comma 2, all'alea, sostituire le parole: negoziato e stipulato con la seguente: firmato.

0. 6. 43. 19. Benedetti Valentini, Alemanno.

Al comma 2, all'alea, dopo le parole: hanno diritto aggiungere le seguenti: nei casi ed alle condizioni di cui all'articolo 27 della legge n. 300 del 1970.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, alla lettera a) sopprimere le parole da: alle condizioni fino alla fine della lettera.

0. 6. 43. 20. Benedetti Valentini, Contento, Alemanno.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

0. 6. 43. 29. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: idoneo.

0. 6. 43. 28. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: idoneo con la seguente: apposito.

0. 6. 43. 33. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.

Al comma 2, lettera b), sopprimere la parola: appositi.

0. 6. 43. 30. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: appositi con la seguente: idonei.

* **0. 6. 43. 31.** Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

* **0. 6. 43. 32.** Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.

Sopprimere il comma 3.

0. 6. 43. 3. Giordano, Cangemi.

Sopprimere il comma 3.

0. 6. 43. 44. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiaco, Leone.

Al comma 3, all'alinea, sostituire le parole: , c) con le seguenti: c) e d).

0. 6. 43. 18. Fontanini, Paolo Colombo.

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: abbiano aggiungere la seguente: approvato.

0. 6. 43. 40. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiaco, Leone.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: uno statuto aggiungere le seguenti: in linea con gli articoli 39 della Costituzione e 36 del codice civile.

0. 6. 43. 38. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiaco, Leone.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: uno statuto aggiungere le seguenti: in linea con l'articolo 36 del codice civile.

0. 6. 43. 41. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiaco, Leone.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: uno statuto aggiungere le seguenti: in linea con l'articolo 39 della Costituzione.

0. 6. 43. 43. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiaco, Leone.

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: che sia reso conoscibile.

0. 6. 43. 42. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiaco, Leone.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

*** 0. 6. 43. 4.** Giordano, Cangemi.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

*** 0. 6. 43. 39.** Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiaco, Leone.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 5 per cento.

0. 6. 43. 5. Giordano, Cangemi.

Al comma 5, sopprimere le parole: di cui al presente articolo.

0. 6. 43. 37. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiaco, Leone.

Al comma 5, sostituire la parola: designati con la seguente: eletti.

0. 6. 43. 36. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiaco, Leone.

Al comma 5, dopo le parole: sono comunicati aggiungere le seguenti: per iscritto.

0. 6. 43. 35. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiaco, Leone.

Al comma 5, dopo le parole: datore di lavoro aggiungere le seguenti: entro 30 giorni dalla loro nomine.

0. 6. 43. 34. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiaco, Leone.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Fatte salve le condizioni più favorevoli riconosciute alle associazioni sindacali dai contratti collettivi, le disposizioni

previste in questo articolo si applicano esclusivamente in ogni unità produttiva avente i requisiti di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

0. 6. 43. 23. Benedetti Valentini, Alemanno, Contento.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Diritti delle associazioni sindacali).

1. Ai fini del presente articolo, resta fermo quanto disposto dall'articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e sono fatte salve le condizioni più favorevoli riconosciute alle associazioni sindacali dai contratti collettivi.

2. Le associazioni sindacali rappresentative, ai sensi dell'articolo 8, che abbiano negoziato e stipulato il contratto collettivo nazionale applicabile nell'unità produttiva o amministrativa, hanno diritto di:

a) usufruire di un idoneo locale comune per le riunioni, alle condizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 300 del 1970;

b) disporre di appositi spazi per le affissioni con le modalità di cui all'articolo 25 della citata legge n. 300 del 1970;

c) indire assemblee fuori dell'orario di lavoro, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi;

d) indire assemblee durante l'orario di lavoro, alle condizioni di cui all'articolo 20, primo comma, della citata legge n. 300 del 1970.

3. Alle associazioni sindacali diverse da quelle di cui al comma 2 del presente articolo spettano i diritti di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma, a condizione che:

a) abbiano uno statuto che sia reso conoscibile agli iscritti e al datore di lavoro;

b) abbiano, nell'unità produttiva o amministrativa, una rappresentatività non inferiore al 10 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale, secondo i criteri di cui all'articolo 8;

4. Il diritto di convocare assemblee fuori dell'orario di lavoro compete, nella fase elettorale, anche ai soggetti che abbiano presentato liste ai sensi dell'articolo 2.

5. I diritti attribuiti alle associazioni sindacali di cui al presente articolo sono esercitati a mezzo di rappresentanti designati, entro limiti numerici determinati dalla contrattazione collettiva; i nominativi dei rappresentanti sono comunicati al datore di lavoro e ad essi compete la tutela prevista dagli articoli 18, 22 e 24 della citata legge n. 300 del 1970.

6. 43. La Commissione.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i contratti collettivi nazionali possono prevedere in favore dei sindacati che hanno negoziato e stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva, il diritto di usufruire di un idoneo locale comune per le riunioni, alle condizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 300 del 1970, di appositi spazi per le affissioni nonché di indire assemblee fuori dell'orario di lavoro, secondo le modalità di esercizio stabilite dai contratti collettivi.

***6. 2.** Lombardi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 della legge 20 maggio 1970,

n. 300, i contratti collettivi nazionali possono prevedere in favore dei sindacati che hanno negoziato e stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva, il diritto di usufruire di un idoneo locale comune per le riunioni, alle condizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 300 del 1970, di appositi spazi per le affissioni nonché di indire assemblee fuori dell'orario di lavoro, secondo le modalità di esercizio stabilite dai contratti collettivi.

***6. 7.** Acierno.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: rappresentative.

****6. 3.** Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: rappresentative.

****6. 4.** Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: rappresentative con le seguenti: e le liste di lavoratori costituite in rappresentanza sindacale unitaria.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi.

6. 8. Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: rappresentative aggiungere le seguenti: che abbiano negoziato e stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva di riferimento.

***6. 6.** Peretti.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: rappresentative aggiungere le seguenti: che abbiano negoziato e stipulato il

contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva di riferimento.

***6. 33.** Polizzi, Alemanno.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: rappresentative aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 8 della presente legge e le altre associazioni sindacali che nell'ambito aziendale abbiano una rappresentatività non inferiore al 5 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale.

6. 40. La Commissione

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: diritto di usufruire aggiungere le seguenti: oltre che dei permessi previsti al comma 3 dell'articolo 5.

6. 41. La Commissione.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di indire assemblee aggiungere le seguenti: alle condizioni di cui all'articolo 20 della legge n. 300 del 1970 in orario e

6. 34. Strambi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e dell'articolo 4, comma 2.

***6. 17.** Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e dell'articolo 4, comma 2.

***6. 18.** Paolo Colombo, Michielon.

Sopprimere il comma 2.

6. 19. Malavenda.

Al comma 2, sopprimere la parola: rappresentativi.

***6. 22.** Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 2, sopprimere la parola: rappresentativi.

***6. 23.** Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 2, dopo la parola: collettiva aggiungere le seguenti: entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; decorso inutilmente tale termine il Ministro del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, emana nei tre mesi successivi un regolamento contenente tali limiti numerici;

6. 16. Cangemi, Giordano, Pisapia

Al comma 2, sopprimere le parole da: ad essi sino alla fine del comma.

***6. 35.** Polizzi, Alemanno.

Al comma 2, sopprimere le parole da: ad essi sino alla fine del comma.

***6. 36.** Peretti.

(A.C. 136 — sezione 2)

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Competenza della magistratura del lavoro).

1. Il giudice del lavoro è competente per ogni controversia relativa all'applicazione della presente legge e delle relative norme di attuazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Competenza della magistratura del lavoro).

1. Il pretore in funzione di giudice del lavoro è competente per ogni controversia

relativa all'applicazione della presente legge e delle relative norme di attuazione.

Testo alternativo del relatore di minoranza on. Alemanno.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Titolarità e ripartizione dei contributi sindacali).

1. Qualunque gruppo di lavoratori, organizzato o meno in sindacato, che abbia raccolto le firme o le adesioni nei limiti previsti dal comma 1 dell'articolo 3 per l'indizione delle elezioni del consiglio unitario ovvero che abbia eletto almeno un candidato nel consiglio stesso può, a richiesta, essere destinatario dei contributi sindacali che i dipendenti intendano loro versare mediante dichiarazione scritta con validità annuale, non rinnovabile tacitamente.

2. I consigli unitari delle lavoratrici e dei lavoratori sono contitolari, con i gruppi di lavoratori di cui al comma 1, dei contributi sindacali da questi ultimi richiesti; la contitolarità si risolve nella ripartizione in due parti uguali delle somme complessivamente versate ad ogni organizzazione sindacale nell'unità interessata.

3. Il gruppo di lavoratori, organizzato o meno in sindacato, ha completa autonomia di gestione e di rendiconto del 50 per cento dei contributi ad esso versati; è fatto obbligo al gruppo stesso di rimettere il restante 50 per cento dei contributi di cui è stato destinatario nella piena disponibilità del consiglio unitario, che su detta percentuale ha parimenti completa autonomia di gestione e di rendiconto.

7. 6. Malavenda.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con competenza territoriale individuata nel luogo di svolgimento delle

elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie, adottando la procedura prevista dagli articoli 669 bis e seguenti e 700 del codice di procedura civile. È facoltà delle organizzazioni sindacali cui aderiscono le singole componenti sindacali presenti nell'organismo delle rappresentanze sindacali unitarie e delle associazioni sindacali e/o gruppi e comitati di lavoratori che hanno partecipato o chiesto di partecipare alla procedura per le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie, di presentare ricorso al giudice del lavoro.

7. 5. Malavenda.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applicano in ogni caso alle predette controversie le procedure di conciliazione di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ed al decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387

7. 10 La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è aggiunto il seguente comma: « 1-bis. Qualora il comportamento di cui al comma 1 determini effetti che travalichino l'ambito locale, il soggetto legittimato alla proposizione dell'azione è il rappresentante legale dell'associazione sindacale nazionale che abbia interesse alla cessazione del comportamento illegittimo ed alla rimozione degli effetti; in tali casi è competente il pretore del luogo ove ha la sede legale nazionale l'associazione sindacale ricorrente ».

***7. 1.** Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Aggiungere, in fine il seguente comma:

2. All'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è aggiunto il seguente comma: « 1-bis. Qualora il comportamento di cui al comma 1 determini effetti che

travalichino l'ambito locale, il soggetto legittimato alla proposizione dell'azione è il rappresentante legale dell'associazione sindacale nazionale che abbia interesse alla cessazione del comportamento illegittimo ed alla rimozione degli effetti; in tali casi è competente il pretore del luogo ove ha la sede legale nazionale l'associazione sindacale ricorrente ».

***7. 2.** Paolo Colombo, Michielon.

Aggiungere, in fine il seguente comma:

2. All'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è aggiunto il seguente comma: « 1-bis. Qualora il comportamento di cui al comma 1 determini effetti che travalichino l'ambito locale, il soggetto legittimato alla proposizione dell'azione è il rappresentante legale dell'associazione sindacale nazionale che abbia interesse alla cessazione del comportamento illegittimo ed alla rimozione degli effetti; in tali casi è competente il pretore del luogo ove ha la sede legale nazionale l'associazione sindacale ricorrente ».

***7. 4.** Bastianoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Prima dell'introduzione del giudizio le parti sono comunque tenute ad esperire le procedure di conciliazione ed arbitrato previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 381.

7. 3. Acierno.

(A.C. 136 – sezione 3)

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Rappresentatività sindacale a livello nazionale, regionale, provinciale e aziendale).

1. Le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del presente articolo,

hanno diritto a partecipare alla contrattazione collettiva del comparto o dell'area contrattuale di riferimento.

2. Fino allo svolgimento delle elezioni delle nuove rappresentanze sindacali unitarie sono considerati rappresentativi a livello nazionale, regionale e provinciale solo i sindacati firmatari di contratti e accordi nazionali, regionali, provinciali e aziendali applicati nell'unità produttiva o amministrativa, nonché le organizzazioni sindacali monocategoriali dei quadri presenti nel CNEL.

3. Successivamente alla scadenza di cui al comma 2, si considerano rappresentativi ai vari livelli di cui al medesimo comma, fatto salvo il caso di cui al comma 4, i sindacati che nel rispettivo ambito nazionale, territoriale o aziendale abbiano nel comparto o nell'area contrattuale una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle adesioni, desunte dal numero delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, rispetto al totale degli iscritti dell'ambito considerato, nonché dal numero di sottoscrizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 4, nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie, rispetto al numero dei voti espressi nell'ambito considerato. Rimane fermo per le organizzazioni sindacali rappresentative delle categorie dei dirigenti e dei quadri il riferimento per tali percentuali agli appartenenti alle categorie stesse e la citata percentuale del 5 per cento è elevata al 7 per cento.

4. Alle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche riconosciute si applicano i criteri di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

5. È considerata rappresentativa la confederazione sindacale che esprime federazioni o sindacati rappresentativi ai sensi della presente legge, operanti in almeno tre ambiti di contrattazione nazionale.

6. La raccolta dei dati sulle adesioni alle organizzazioni sindacali è assicurata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tramite le direzioni provinciali del lavoro, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.

7. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie sono istituiti, presso le direzioni provinciali del lavoro, i comitati paritetici provinciali e, presso il CNEL, il comitato paritetico nazionale, ai quali partecipano le organizzazioni sindacali riconosciute rappresentative ai sensi della presente legge, nei rispettivi ambiti territoriali. I comitati provinciali verificano i dati e dirimono le eventuali controversie a livello provinciale ed aziendale. Il comitato paritetico nazionale opera con riferimento agli ambiti regionali e nazionali.

8. I comitati di cui al comma 7, ciascuno per il proprio ambito territoriale procedono alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Ai fini della misurazione del dato associativo, non sono prese in considerazione le adesioni a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore alla metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.

9. I comitati di cui al comma 7 deliberano sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle adesioni. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere espresso da un'apposita commissione costituita presso il CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta.

10. I comitati paritetici provinciali ed il comitato paritetico nazionale di cui al comma 7 sono tenuti a fornire alle organizzazioni sindacali adeguate forme di informazione ed accesso ai dati sulle adesioni, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL TE-
STO UNIFICATO

ART. 8.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

*(Rappresentatività sindacale a livello nazio-
nale, regionale, provinciale e aziendale).*

1. Le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del presente articolo, hanno diritto a partecipare alla contrattazione collettiva del comparto o dell'area contrattuale di riferimento.

2. Fino allo svolgimento delle elezioni delle nuove rappresentanze sindacali unitarie sono considerati rappresentativi a livello nazionale, regionale e provinciale solo i sindacati firmatari di contratti e accordi nazionali, regionali, provinciali e aziendali applicati nell'unità produttiva o amministrativa, nonché le organizzazioni sindacali monocategoriali dei quadri presenti nel CNEL.

3. Successivamente alla scadenza di cui al comma 2, si considerano rappresentativi ai vari livelli di cui al medesimo comma 4, i sindacati che nel rispettivo ambito nazionale, territoriale o aziendale abbiano nel comparto o nell'area contrattuale una rappresentatività non inferiore al tre per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle adesioni desunte dal numero delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale degli iscritti nell'ambito considerato, nonché dal numero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 4, nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie, rispetto al numero dei voti espressi nell'ambito considerato. Rimane fermo per le organizzazioni sindacali rappresentative

delle categorie dei dirigenti e dei quadri il riferimento per tali percentuali agli appartenenti alle categorie stesse e le citate percentuali sono elevate al 7 per cento.

4. Alle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche riconosciute si applicano i criteri di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

5. È considerata rappresentativa la confederazione sindacale che esprime federazioni o sindacati rappresentativi ai sensi della presente legge, operanti in almeno tre ambiti dei settori di contrattazione nazionale, così come definiti dall'Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro istituito presso il CNEL ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 936 del 1988.

6. La raccolta dei dati sulle adesioni alle organizzazioni sindacali è assicurata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tramite le direzioni provinciali del lavoro, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.

7. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie sono istituiti, presso le direzioni provinciali del lavoro, i comitati paritetici provinciali e, presso il CNEL, il comitato paritetico nazionale, ai quali partecipano le organizzazioni sindacali riconosciute rappresentative ai sensi della presente legge, nei rispettivi ambiti territoriali. I comitati provinciali verificano i dati e dirimono le eventuali controversie a livello provinciale ed aziendale. Il comitato paritetico nazionale opera con riferimento agli ambiti regionali e nazionali.

8. I comitati di cui al comma 7, ciascuno per il proprio ambito territoriale procedono alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Ai fini della misurazione del dato associativo, non sono prese in considerazione le adesioni a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.

9. I comitati di cui al comma 7 deliberano sulle contestazioni relative alla rile-

vazione dei voti e delle adesioni. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere espresso da un'apposita commissione costituita presso il CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta.

10. I comitati paritetici provinciali ed il comitato paritetico nazionale di cui al comma 7 sono tenuti a fornire alle organizzazioni sindacali adeguate forme di informazione ed accesso ai dati sulle adesioni, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative.

Testo alternativo del relatore di minoranza on. Alemanno.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

(Potere negoziale del consiglio unitario).

1. Al consiglio unitario compete il potere di negoziare le condizioni di lavoro ed ogni altro elemento concernente l'attività lavorativa nell'unità interessata.

2. Il potere negoziale del consiglio unitario si manifesta negli atti con cui esso promuove e stipula sia i contratti collettivi aziendali, contenenti una disciplina generale dei rapporti di lavoro aziendali, sia accordi aziendali, contenenti la disciplina di elementi o questioni particolari.

3. Le stipulazioni collettive promosse e concluse dal consiglio unitario, previa approvazione della maggioranza dei suoi componenti, acquistano efficacia vincolante su tutti i rapporti di lavoro nell'unità interessata quando intervenga, nell'assemblea dei dipendenti appositamente convocata, l'espressa ratifica da parte della maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori partecipanti all'assemblea. In mancanza di ratifica le stipulazioni collettive non acquistano alcuna efficacia.

4. Alla negoziazione del contratto collettivo o dell'accordo aziendale hanno diritto di partecipare, con funzione consul-

tiva, uno o più esperti per ciascun gruppo di lavoratori che possa essere destinatario dei contributi sindacali a norma dell'articolo precedente, previo invio di designazione al datore di lavoro.

8. 63. Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

***8. 3.** Peretti.

Sopprimere il comma 1.

***8. 4.** Acierno.

Sopprimere il comma 1.

***8. 5.** Polizzi, Alemanno.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
DELLA COMMISSIONE 8.71.
(NUOVA FORMULAZIONE)

All'emendamento 8.71, primo periodo, sostituire la parola: 5 con la seguente: 2.

Conseguentemente al terzo periodo, sostituire la parola: 5 con la seguente: 2

0. 8. 71. 3. Fratta Pasini.

All'emendamento 8.71, primo periodo sostituire la parola: 5 con la seguente: 2.

0. 8. 71. 4. Malavenda.

All'emendamento 8.71, al primo periodo, sostituire la parola: titolo con la seguente: diritto

0. 8. 71. 1. Gardiol.

All'emendamento 8.71, al secondo periodo sopprimere le parole da: dalla media tra fino a: nell'ambito considerato.

0. 8. 71. 2. Paolo Colombo.

All'emendamento 8.71, dopo il secondo periodo inserire il seguente periodo: Rimane fermo per le organizzazioni sindacali rappresentative delle categorie dei quadri il riferimento per tali percentuali agli appartenenti alle categorie stesse e la citata percentuale del 5 per cento è elevata al 7 per cento.

***0. 8. 71. 5.** Paolo Colombo.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

All'emendamento 8.71, dopo il secondo periodo inserire il seguente periodo: Rimane fermo per le organizzazioni sindacali rappresentative delle categorie dei quadri il riferimento per tali percentuali agli appartenenti alle categorie stesse e la citata percentuale del 5 per cento è elevata al 7 per cento.

***0. 8. 71. 6.** Fratta Pasini.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le associazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, nell'ambito dei lavoratori a cui si applica il Contratto collettivo nazionale o territoriale, hanno titolo per partecipare alla relativa contrattazione collettiva con le associazioni sindacali dei datori di lavoro di cui all'articolo 11. Ai fini precedenti, la rappresentatività è determinata dalla media tra il dato associativo espresso dalla percentuale dei lavoratori che aderiscono all'associazione sindacale ai sensi dell'articolo 9 rispetto al totale delle adesioni nell'ambito considerato, e il dato elettorale espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie ai sensi dell'articolo 2 rispetto al totale dei voti espressi nello stesso ambito. La rappresentatività delle confederazioni sindacali si desume dalla rappresentatività delle associazioni ad esse affiliate

purché non inferiore al 5 per cento in almeno tre ambiti di contrattazione collettiva nazionale.

Conseguentemente sopprimere i commi 3 e 5.

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 8 con la seguente: (Rappresentatività sindacale a livello nazionale e territoriale).

8. 71 (nuova formulazione) La Commissione.

Sopprimere il comma 2.

***8. 1** Malavenda.

Sopprimere il comma 2

***8. 13.** Paolo Colombo, Michielon.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

2. Sono considerati rappresentativi a livello nazionale, regionale e provinciale i sindacati che abbiano negoziato e stipulato contratti e accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali applicati nell'unità produttiva.

****8. 64.** Peretti.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

2. Sono considerati rappresentativi a livello nazionale, regionale e provinciale i sindacati che abbiano negoziato e stipulato contratti e accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali applicati nell'unità produttiva.

****8. 6.** Polizzi, Alemanno.

Al comma 2, sopprimere le parole: nonché le organizzazioni sindacali monocategoriali dei quadri presenti nel CNEL.

8. 73. La Commissione.

Al comma 2, sopprimere le parole: dei quadri.

8. 17. Benvenuto.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì considerati rappresentativi i sindacati presenti nel CNEL.

8. 15. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende, sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;

c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;

d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.

3-bis. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estese a tutte le componenti della r.s.u. interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.

3-ter. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno pre-

sentato liste ed eletto r.s.u.. Per gli ambiti territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, si considerano rappresentative tutte quelle associazioni che hanno ottenuto una rappresentatività non inferiore al 3 per cento nelle elezioni delle r.s.u. nei relativi ambiti. Le componenti r.s.u. di tali associazioni sono titolari delle trattative al vari livelli.

8. 7. Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: non inferiore al 5 per cento *sino alla fine del periodo con le seguenti:* non inferiore, rispettivamente, al 2 per cento ed al 5 per cento, considerando a tal fine il dato elettorale.

8. 21. Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore al 5 per cento *con le seguenti:* non inferiore al 3 per cento.

8. 11. Alemanno, Polizzi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore al 5 per cento *con le seguenti:* non inferiore al 7 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

8. 50. Acierno, Angeloni, Manzione.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore al 5 per cento *con le seguenti:* non inferiore al 7 per cento.

8. 52. Angeloni, Manzione.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore al 5 per cento *con le seguenti:* non inferiore al 4 per cento.

8. 26. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: la media tra il dato associativo e il dato elettorale con le seguenti: il dato associativo o il dato elettorale.

8. 38. Peretti.

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per i comparti o le aree contrattuali che superano i 500.000 addetti si considerano rappresentativi i sindacati che abbiano nel rispettivo ambito una rappresentatività non inferiore al tre per cento.

8. 9. Cangemi, Giordano, Pisapia.

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: dei dirigenti aggiungere le seguenti: , dei professionisti iscritti agli albi.

***8. 20.** Di Capua, Bordon, Piscitello, Orlando, Danieli, Cambursano, Sica, Pozza Tasca, Veltri.

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: dei dirigenti aggiungere le seguenti: , dei professionisti iscritti agli albi.

***8. 10.** Polizzi, Alemanno, Colucci, Pampo.

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: dei dirigenti aggiungere le seguenti: , dei professionisti iscritti agli albi.

***8. 40.** Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: dei dirigenti aggiungere le seguenti: , dei professionisti iscritti agli albi.

***8. 22.** Siniscalchi.

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: dei dirigenti aggiungere le seguenti: , dei professionisti iscritti agli albi.

***8. 23.** Frattini.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: al 7 per cento con le seguenti: al 5 per cento.

8. 8. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e successive modificazioni.

8. 70. (Nuova formulazione) La Commissione.

Sopprimere il comma 5

***8. 41.** Peretti.

Sopprimere il comma 5

***8. 14.** Polizzi, Alemanno.

Al comma 5, sostituire le parole: tre ambiti con le seguenti: tre comparti o aree contrattuali

8. 46. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 5, sostituire le parole: di contrattazione nazionale con le seguenti: dei settori di contrattazione nazionale, così come definiti dall'Archivio Nazionale dei contratti collettivi di lavoro istituito presso il CNEL ai sensi dell'articolo 17 della legge 936 del 1986.

8. 44. Alemanno, Polizzi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. È considerata rappresentativa, altresì, ogni confederazione sindacale monocategoriale dei quadri che sia rappresentativa, ai sensi del comma 3, ultima parte,

del presente articolo, della specifica categoria dei quadri all'interno di almeno tre ambiti di contrattazione collettiva.

***8. 42.** Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. È considerata rappresentativa, altresì, ogni confederazione sindacale monocratica dei quadri che sia rappresentativa, ai sensi del comma 3, ultima parte, del presente articolo, della specifica categoria dei quadri all'interno di almeno tre ambiti di contrattazione collettiva.

***8. 51.** Paolo Colombo, Michielon.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. È considerata rappresentativa, altresì, ogni confederazione sindacale monocratica dei quadri che sia rappresentativa, ai sensi del comma 3, ultima parte, del presente articolo, della specifica categoria dei quadri all'interno di almeno tre ambiti di contrattazione collettiva.

***8. 48.** Bastianoni.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: le organizzazioni sindacali riconosciute rappresentative ai sensi della presente legge, con le seguenti: le organizzazioni sindacali presenti nel CNEL

8. 54. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

***8. 59.** Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

***8. 60.** Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

***8. 16.** Malavenda.

Sopprimere il comma 9.

8. 62. Malavenda.

(A.C. 136 – sezione 4)

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Adesione alle organizzazioni sindacali).

1. Ai sensi dell'articolo 1260 e seguenti del codice civile, il lavoratore può cedere all'organizzazione sindacale cui è iscritto il suo credito per salari e stipendi futuri, nella misura corrispondente ai contributi dovuti.

2. La cessione del credito di cui al comma 1 ha validità quadriennale. In caso di revoca, comunicata per iscritto al datore di lavoro, essa cessa di avere efficacia a far data dal sessantesimo giorno successivo.

3. Ai fini della verifica del dato associativo, il datore di lavoro è tenuto a comunicare ai comitati paritetici provinciali di cui al comma 7 dell'articolo 8 i dati relativi alle iscrizioni alle rispettive organizzazioni sindacali. I comitati paritetici provinciali trasmettono, a loro volta, al comitato paritetico nazionale, di cui al medesimo comma 7 dell'articolo 8, i dati così raccolti.

4. Resta valida ogni forma di adesione dei lavoratori alle organizzazioni sindacali, diversa da quanto disposto dal comma 1.

5. Ai fini della determinazione dei requisiti di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, sono comunque valide forme di adesione alle organizzazioni medesime, diverse da quanto disposto dal comma 1, purché raccolte con modalità certificabili e riversate in appositi fondi delle organizzazioni stesse.

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa consultazione dei sindacati e delle confederazioni rappresentative a livello nazionale, emana un decreto contenente i criteri e le modalità relativi alla certificazione delle forme di adesione di cui al comma 4 del presente articolo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Adesione alle organizzazioni sindacali).

1. Ai sensi dell'articolo 1260 e seguenti del codice civile, il lavoratore può cedere all'organizzazione sindacale cui è iscritto il suo credito per salari e stipendi futuri, nella misura corrispondente ai contributi dovuti; in caso di revoca, comunicata per iscritto al datore di lavoro, essa cessa di avere efficacia a far data dal sessantesimo giorno successivo.

2. Ai fini della verifica del dato associativo, il datore di lavoro è tenuto a comunicare ai comitati paritetici provinciali di cui al comma 7 dell'articolo 8 i dati relativi alle iscrizioni alle rispettive organizzazioni sindacali. I comitati provinciali paritetici trasmettono, a loro volta, al comitato paritetico nazionale, di cui al medesimo comma 7 dell'articolo 8, i dati così raccolti.

3. Resta valida ogni forma di adesione dei lavoratori alla organizzazione sindacale, diversa da quanto disposto dal comma 1.

4. Ai fini della determinazione dei requisiti di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, sono comunque valide forme di adesione alle organizzazioni medesime, diverse da quanto disposto dal

comma 1, purché raccolte con modalità certificabili e riversate in appositi fondi delle organizzazioni stesse.

5. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa consultazione dei sindacati e delle confederazioni rappresentative a livello nazionale, emana un decreto ministeriale contenente i criteri e le modalità relativi alla certificazione di cui al comma 2 del presente articolo.

Testo alternativo del relatore di minoranza on. Alemanno.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9

(Diritti indisponibili).

1. Le stipulazioni collettive, di qualsiasi livello, non possono in alcun caso disporre dei diritti soggettivi di lavoratrici e lavoratori.

2. La contrattazione collettiva non può disporre in deroga alle norme di legge, salvo che queste espressamente lo consentano.

3. Discipline collettive in deroga alla legge sono tuttavia ammesse se più favorevoli ai lavoratori, valutando a tal fine l'intera normativa concernente il medesimo istituto.

4. Salvo il caso previsto nel comma 3, le clausole delle stipulazioni collettive difformi dalle norme inderogabili di legge sono sostituite di diritto dalle norme suddette.

5. Le stipulazioni collettive non possono derogare alle norme di una stipulazione collettiva di diverso livello, salvo che prevedano una disciplina più favorevole ai lavoratori.

6. Le clausole dei contratti collettivi e degli accordi aziendali che, ai sensi del comma 2, operino in deroga alla legge per espressa previsione normativa ovvero che dispongano la rinegoziazione di diritti di origine contrattuale in riferimento ad uno specifico gruppo o settore di lavoratori nell'unità interessata, devono essere

espressamente approvate e ratificate dalla maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori direttamente interessati, nell'assemblea all'uopo convocata. In mancanza di approvazione e ratifica, le suddette clausole non acquistano alcuna efficacia.

7. In nessun caso i contratti collettivi o gli accordi aziendali possono individuare o concorrere ad individuare tipologie di rapporti lavorativi cui sia consentita l'apposizione di un termine di durata.

8. Quanto previsto dal presente articolo, nonché ogni altra attribuzione individuale di cui alla presente legge ed ai contratti collettivi di lavoro, si applica anche ai dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro, il cui computo va inserito ad ogni effetto in tutte le determinazioni numeriche di cui alla presente legge.

9. Le stipulazioni collettive continuano a produrre i propri effetti dopo la scadenza ovvero dopo la disdetta, fino a che non intervenga un nuovo contratto o accordo collettivo.

10. Sono abrogate le disposizioni che dispongono diversamente dai commi 7 e 8.

9. 17. Malavenda.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di revoca, comunicata per iscritto al datore di lavoro, essa cessa di avere efficacia a far data dal sessantesimo giorno successivo.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

Conseguentemente al comma 6 sostituire le parole comma 4 con le seguenti: comma 3.

9. 16. Alemanno, Polizzi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente

1-bis. Ai sensi dell'articolo 1260 e seguenti del codice civile, il titolare di pensione di anzianità o di vecchiaia o di invalidità o di reversibilità può cedere all'associazione sindacale cui è iscritto il suo

credito relativo a prestazioni economiche previdenziali future, nella misura delle quote associative mensili.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 1 *con le seguenti:* di cui ai commi 1 e 1-bis.

9. 3. Gardiol.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Ai sensi dell'articolo 1260 e seguenti del codice civile, il pensionato può cedere all'organizzazione sindacale a cui è iscritto il suo credito per pensioni, nella misura corrispondente ai contributi dovuti.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 1 *con le seguenti:* di cui ai commi 1 e 1-bis

9. 2. Paolo Colombo, Michielon.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La cessione del credito di cui al comma 1 può essere revocata dal lavoratore mediante comunicazione scritta al datore di lavoro e cessa di avere efficacia a far data dal sessantesimo giorno successivo.

9. 19. La Commissione.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: quadriennale *con la seguente:* annuale.

9. 4. Malavenda.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:

La revoca, che ha efficacia immediata, deve essere comunicata per iscritto dal lavoratore all'associazione sindacale che è obbligata a trasmetterla al datore di lavoro entro un termine non superiore a quattro giorni.

9. 5. Malavenda.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

La cessione di credito di cui al comma 1 si applica anche ai lavoratori pensionati con riferimento ai relativi trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali.

9. 6. Malavenda.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le associazioni sindacali verificano, almeno ogni quattro anni, il proprio dato associativo, garantendo a tutti i lavoratori che sono iscritti o che hanno comunque aderito nelle forme di cui ai commi precedenti una corretta informazione.

9. 18. La Commissione.

Sopprimere il comma 3.

9. 7. Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: i dati aggiungere le seguenti: numerici.

9. 12. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 4, dopo la parola: adesione aggiungere le seguenti: , comunque di durata non superiore ai quattro anni,

9. 10. Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Sopprimere i commi 5 e 6.

9. 8. Malavenda.

Al comma 5 sopprimere le parole: e riversate in appositi fondi delle organizzazioni stesse.

9. 15. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.